



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 61 del 19/12/2016

Oggetto:	Applicazione art. 8bis L.R. n.33/2007; mutamento destinazione d'uso aree a destinazione mista
-----------------	---

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 16:30, nella Residenza Municipale, in sessione straordinaria, seduta pubblica è convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Ing. DE CRESCENZO GIORGIO che, accertatane la legalità con 13 presenti e 4 assenti, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Avv. MARGHERITA MARIANUNZIA

Al momento della votazione dell'atto in oggetto risultano presenti:

Presente

PINTO LUIGI	SINDACO	SI
DE CRESCENZO GIORGIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
DE FIORI CARLO MARIA	CONSIGLIERE	SI
MATARRESE PALMO	CONSIGLIERE	SI
D'AURIA CARMINE	CONSIGLIERE	SI
RELLA PIETRO	CONSIGLIERE	NO
FASANELLI IVANO	CONSIGLIERE	SI
IACOBINO TOMMASO	CONSIGLIERE	NO
TORSELLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
LEGROTTAGLIE MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
DE PACE COSIMO	CONSIGLIERE	SI
AGRUSTI ANGELA	CONSIGLIERE	NO
LATTARULO ANGELO RAFFAELE	CONSIGLIERE	SI
CARUCCI GIUSEPPE FRANCESCO	CONSIGLIERE	NO
SASSO NICOLA	CONSIGLIERE	SI
CIQUERA RAFFAELE	CONSIGLIERE	SI
GUAGNANO PIETRO	CONSIGLIERE	SI

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Il Presidente del Consiglio, Ing. Giorgio De Crescenzo, dichiara aperta la seduta alle ore 17,35

All'appello iniziale dei consiglieri è risultato quanto segue: presenti 13 – Assenti 4 (Rella, Iacobino, Agrusti, Carucci)

Assessori presenti: Bello, Mongelli, Notaristefano P.

Su relazione e proposta dell'Assessore all'Urbanistica W. Mongelli, come riportato nel resoconto in stenotipia.

- La Regione Puglia in data 7 Aprile 2014 ha approvato la Legge n. 16: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”;

- Con l'art.2 della suddetta legge, veniva aggiunto alla L.R. n.33/2007 l'art. 8bis “Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d'uso” secondo cui, *“al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, i Comuni possano consentire mutamenti di destinazione d'uso che non comportino incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo (8.04.2014) in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all'articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, (Tutela ed uso del territorio)”*;

- Con riferimento alla destinazione mista, la Regione Puglia Servizio Urbanistica, con nota dirigenziale A00_079 del 28.01.2015 “Art. 8 bis della L.R. 33/2007 – Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso. Chiarimenti applicativi”, ha precisato che per zona mista “non è sufficiente qualificare una zona a vocazione residenziale (A, B o C) sulla base della presenza, al suo interno, della destinazione non specificatamente residenziale ma strettamente connessa alla residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) di cui all' art. 3 del D.M. n.1444/1968; se si accedesse a tale lettura, infatti, qualsiasi zona residenziale potrebbe configurarsi come mista sulla scorta della presenza, al suo interno, di destinazioni non residenziali che sono poste per legge a servizio della residenza. Occorre, pertanto, verificare se lo strumento urbanistico generale preveda espressamente la presenza di aree caratterizzate dalla compresenza di due o più destinazioni funzionalmente integrate e disciplini tali aree con specifiche norme tecniche di attuazione aventi ad oggetto gli indici e parametri fissati per ognuna delle destinazioni ammesse e le modalità di intervento.

PRESO ATTO che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 483 del 31.03.2005 è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Mottola ai sensi della L.R. 56/80;

- l'art. 2.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, “zona B.3 di completamento a densità media”, individua zone comprendenti aree a destinazione residenziale, indicandone specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dalla Legge in parola;

RITENUTO che:

- a) Al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio esistente occorre disporre l'Atto di cui all'art. 8 bis comma 2 della LR 33/2007 e smi che indichi le parti del territorio dove trova applicazione il presente articolo, da definire secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al comma 1 e a condizione che siano assicurati:
- a) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dallo strumento urbanistico vigente o l'importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze;
- b) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.

CONSIDERATO che condizione indispensabile per il cambio di destinazione d'uso è che gli immobili siano legittimamente edificati alla data dell'07.04.2014, data di entrata in vigore della presente Legge, muniti di regolare titolo di assenso edilizio e conformi allo stesso titolo;

CONSIDERATO inoltre che:

- è possibile individuare la zona territoriale "B.3 di completamento a densità media" del PRG del Comune di Mottola come ambito di applicazione della presente Legge dove poter autorizzare il cambio di destinazione degli edifici e delle unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 16/2014, atteso che la stessa è a destinazione mista così come definita dall'art.51, comma 1, lettera c) punto 5) della LR 56/80 in quanto, la zona è caratterizzata dalla presenza di aree distinte ciascuna con specifiche destinazioni disciplinate da norme distinte, ovvero :
 - o zona B3 di completamento a media densità con propri indici e parametri;
 - o zona con destinazione turistico-ricettiva al margine della zona B3 con propri indici e parametri;
- è pertanto possibile per tale zona urbanistica, limitatamente agli edifici esistenti, potere prevedere un cambio di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie di abitazione, commercio e attività turistico-ricettiva;

CONSIDERATO che:

- è possibile individuare l'area territoriale D 6.3 turistico residenziale – Località Boara del PRG come ambito di applicazione della presente Legge dove poter autorizzare il cambio di destinazione degli edifici e delle unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 16/2014, atteso che la stessa è a destinazione mista così come definita dall'art.51, comma 1, lettera c) punto 5) della LR 56/80 in quanto, la zona è caratterizzata dalla presenza di aree distinte ciascuna con specifiche destinazioni disciplinate da norme distinte, ovvero :
 - o zona turistico-residenziale con propri indici e parametri (destinazione residenziale

stagionale con le relative attrezzature sportive e di svago);

- centro servizi ed attrezzature della Boara con propri indici e para (destinazione a centro civico e di promozione delle attività turistiche, centro religioso, centro commerciale, edifici destinati ad attività di svago e di ristoro, attività artigianali di servizio alla residenza, edifici destinati ad attività ricettive);
- zona per attrezzature sportive e ricreative annesse al Centro Servizi con propri indici e parametri (destinazione a strutture per attività sportive e di ricreazione);
- è pertanto possibile per tale zona urbanistica, limitatamente agli edifici esistenti, potere prevedere un cambio di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie sopra menzionate (residenziale stagionale, abitazione, commercio e attività turistico-ricettiva, attrezzature sportive e di svago, centro civico e di promozione delle attività turistiche, centro religioso, centro commerciale, attività artigianali di servizio alla residenza, strutture per attività sportive);

CONSIDERATO che:

- è possibile individuare l'area territoriale D 6.2 polo agriturismo - località Chiancarello del PRG come ambito di applicazione della presente Legge dove poter autorizzare il cambio di destinazione degli edifici e delle unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 16/2014, atteso che la stessa è a destinazione mista così come definita dall'art.51, comma 1, lettera c) punto 5) della LR 56/80 in quanto, la zona è caratterizzata dalla presenza di aree distinte ciascuna con specifiche destinazioni disciplinate da norme distinte, ovvero :
 - zona turistico-ricettiva (destinazione turistico-ricettive (albergo, ostello, ecc.), di svago , di ristoro, commerciali e piccolo artigianali);
 - zona per attrezzature sportive (destinazione sportive-ricreativa);
 - zona per campeggi (destinazione connesse con l'attività di campeggio quali bar, mense, spaccio, attrezzature ricreative);
- è pertanto possibile per tale zona urbanistica, limitatamente agli edifici esistenti, potere prevedere un cambio di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie sopra menzionate (turistico-ricettive (albergo, ostello, ecc), di svago e di ristoro, commerciali e piccolo artigianali, strutture sportive).

CONSIDERATO che:

- è possibile individuare la zona territoriale Zona B.6 residenziale di completamento della frazione di San Basilio del PRG come ambito di applicazione della presente Legge dove poter autorizzare il cambio di destinazione degli edifici e delle unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 16/2014, atteso che la stessa è a destinazione mista così come definita dall'art.51, comma 1, lettera c) punto 5) della LR 56/80 in quanto, la zona è caratterizzata dalla presenza di area distinta con specifica destinazione disciplinata da norme distinta, ovvero:
 - zona la destinazione prevalente è quella residenziale comprese strutture del tipo "residence"; sono inoltre ammesse destinazioni per il commercio al minuto, realizzate al piano terra di edifici residenziali e lungo le strade pubbliche, nella misura del 20% della cubatura totale ammessa.
- è pertanto possibile per tale zona urbanistica, limitatamente agli edifici esistenti nella Zona B.6 residenziale di completamento della frazione di San Basilio, poter prevedere un cambio di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie sopra menzionate (quali, residenziale comprese strutture del tipo "residence" e commercio al minuto).

CONSIDERATO che:

- la norma stabilita in art. 2.27 per la “Aree produttive artigianali e industriali ”, stabilisce le attività a destinazione produttiva secondaria, artigianale e industriale, comprese le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e destinazioni terziarie ;

- la stessa norma in art. 2.28 “Zona DI - artigianale esistente “, disciplina altresì le attività per quegli immobili esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, non ricompresi strettamente nella zona artigianale esistente ma individuate con apposito simbolo come “ attività esistenti”, ovvero “aree indicate con apposito simbolo nella tavola di P.R.G. , n° 4, azionamento del nucleo urbano, è consentito il mantenimento dell'attività artigianale ...”, “area con asterisco, relativa a Via Noci,, si riconosce la possibilità di dar corso alla destinazione originaria relativa alla concessione edilizia regolarmente ottenuta, oppure di richiedere il cambio di destinazione per attività commerciali “, “attività turistico ricettiva in essere in località Montanaro (segnalata con asterisco nella tavola 7 del P.R.G.) viene riconosciuta come tale: ai fini dello svolgimento di tale attività è consentita la realizzazione di attrezzature ricreative “;

- tali norme puntuali sono tuttavia da reinquadrare nell'ambito della norma generale dell'art. 2.27 e pertanto, non risultano elementi ostativi acciò che gli stessi casi sopra descritti non possono assumere la destinazione d'uso individuate complessivamente per le aree produttive artigianali e industriali dallo stesso art. 2.27 delle NTA.

CONSIDERATO che l'approvazione del presente provvedimento determinerà la possibilità, mediante esibizione di Permesso di Costruire , di potere istruire quelle pratiche miranti alla suindicata variazione di destinazione d'uso, alla condizione che vengano versati gli oneri urbanizzativi derivanti, e nel caso di maggior carico urbanistico, vengano reperite le aree per standards nelle immediate vicinanze o provveduto alla monetizzazione delle maggiori aree per standards come da verifiche che effettuerà l'UTC.

CONSIDERATO che la presente approvazione non comporta impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono materialmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

di adottare il seguente provvedimento:

1. applicare l'art. 2 della L.R. n.16 del 7.04.2014 , in quanto zone a destinazione mista come definita dall'art.51, comma 1, lettera c) punto 5) della LR 56/80 così come prescritto dall'art. 8bis della LR 16/14, alle seguenti zone di PRG:
 - a. **B 3 di completamento a densità media;**
 - b. **D 6.3 turistico residenziale – Località Boara;**
 - c. **D 6.2 polo agriturismo - località Chiancarello;**
 - d. **B.6 residenziale di completamento della frazione di San Basilio;**

1. ritenere che nella zona **B 3 di completamento a densità media** di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis, limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, sia consentito per le categorie di abitazione, commercio e attività turistico-ricettiva:
2. ritenere che nella zona **D 6.3 turistico residenziale** di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis, limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, sia consentito per le categorie residenziale stagionale, abitazione, commercio e attività turistico-ricettiva, attrezzature sportive e di svago, centro civico e di promozione delle attività turistiche, centro religioso, centro commerciale, attività artigianali di servizio alla residenza, strutture per attività sportive.
3. ritenere che nella zona **D 6.2 polo agriturismo - località Chiancarello** - di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis, limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, nell'ambito delle sottozone "turistico-ricettiva", "attrezzature sportive", "campeggi" sia consentito per le categorie attività turistico-ricettive (albergo, ostello, ecc), di svago e di ristoro, commerciali e piccolo artigianali, strutture sportive,
4. ritenere che nella zona **B.6 residenziale di completamento della frazione di San Basilio** di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis, limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, nell'ambito delle categorie sopra menzionate (quali, residenziale comprese strutture del tipo "residence" e commercio al minuto).
5. Di dare l'interpretazione autentica ai casi di immobili esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, ricompresi in art. 2.28 – artigianale esistente – e individuati in elaborati di piano con apposita simbologia, nel senso avvalorare a questi ultimi la possibilità di cambio destinazione d'uso nell'ambito di quelle annoverate dall'art. 2.27 delle norme (destinazione produttiva secondaria, artigianale e industriale, comprese le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e destinazioni terziarie);
6. dare atto che i cambi d'uso in parola sono consentiti a condizione che siano assicurati:
 - le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge ponte urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dallo strumento urbanistico vigente o l'importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze ;
 - il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.
7. dare atto che i cambi di destinazione d'uso di cui sopra sono assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia d'intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all'art. 16 DPR n.380/01;
8. dare atto, infine, che le disposizioni fissate ai punti precedenti costituiscono integrazione alle

NTA del vigente PRG, per gli interventi relativi ai mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere edili e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore della Legge in oggetto in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all' articolo 51 comma 1, lettera c), punto 5), della LR 56/80, purchè detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o rinvenienti da variante urbanistica speciale, nel rispetto dei limiti e nelle modalità fissati dalla normativa stessa;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Magrini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento nonché redattore del Piano di Edilizia Sociale , così come in premessa;

VISTA la L.R. n.16/2014 , integrativa della L.R. n. 33/2007;

ACQUISITI i pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, riportati integralmente in calce;

VISTA la Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA il vigente Piano Regolatore Generale

VISTO Il D.P.R. n. 380/2001;

RITENUTA meritevole di accoglimento la relazione agli atti del Responsabile del procedimento;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica;

VISTO il parere della commissione Consiliare n. 37 del 13.12.16;

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, regolarmente accertato e proclamato al Presidente:

Consiglieri: N. 13

Votanti: N. 13

Voti favorevoli: N. 13 - unanimità

Voti contrari N. 0

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa , di applicare l'art. 2 della L.R. n.16 del 7.04.2014 , in quanto zone a destinazione mista come definita dall'art.51, comma 1, lettera c) punto 5) della LR 56/80 così come prescritto dall'art. 8bis della LR 16/14, alle seguenti zone di PRG:
 - a. **B3 di completamento a densità media ;**
 - b. **D 6.3 turistico residenziale – Località Boara**
 - c. **D 6.2 polo agriturismo - località Chiancarello**
 - d. **B.6 residenziale di completamento della frazione di San Basilio;**
 - e. di ritenere che nella zona **B3 di completamento a densità media** di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis, limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, sia consentito per le categorie di abitazione, commercio e attività turistico-ricettiva:
 1. di ritenere che nella zona **D 6.3 turistico residenziale** di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis , limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, sia consentito per le categorie residenziale stagionale, abitazione, commercio e attività turistico-ricettiva, attrezzature sportive e di svago, centro civico e di promozione delle attività turistiche, centro religioso, centro commerciale, attività artigianali di servizio alla residenza, strutture per attività sportive.
 2. di ritenere che nella zona **D 6.2 polo agriturismo - località Chiancarello** di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis, limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, nell'ambito delle sottozone “turistico-ricettiva ”, “attrezzature sportive”, “campeggi” sia consentito per le categorie attività turistico-ricettive (albergo, ostello, ecc), di svago e di ristoro, commerciali e piccolo artigianali, strutture sportive;
 3. di ritenere che nella zona **B.6 residenziale di completamento della frazione di San Basilio** di cui al precedente punto il cambio di destinazione d'uso introdotto dall'art 8 bis, limitatamente agli edifici esistenti alla data del 7.4.2014, nell'ambito delle categorie sopra menzionate (quali, residenziale comprese strutture del tipo "residence" e commercio al minuto).
 4. di riconoscere l'interpretazione autentica ai casi di immobili esistenti alla data di entrata in vigore del PRG , ricompresi in art. 2.28 – artigianale esistente – e individuati in elaborati di piano con apposita simbologia, nel senso avvalorare a questi ultimi la possibilità di cambio destinazione d'uso nell'ambito di quelli annoverate dall'art. 2.27 delle norme (destinazione produttiva secondaria, artigianale e industriale, comprese le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e destinazioni terziarie);
 5. di dare atto che i cambi d'uso in parola sono consentiti a condizione che siano assicurati:
 - o le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge ponte urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi

dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), dallo strumento urbanistico vigente o l'importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze ;

- il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.
6. Di dare atto che i cambi di destinazione d'uso di cui sopra sono assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia d'intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all' art. 16 DPR n.380/01;
 7. Dare atto, infine, che le disposizioni fissate ai punti precedenti costituiscono integrazione alle NTA del vigente PRG, per gli interventi relativi ai mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere edili e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore della Legge in oggetto in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all' articolo 51 comma 1, lettera c), punto 5), della LR 56/80, purchè detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o rinvenienti da variante urbanistica speciale, nel rispetto dei limiti e nelle modalità fissati dalla normativa stessa;
 8. Di fare confluire le somme versate a norma del punto 4 sul Capitolo di Bilancio relativo alle opere di urbanizzazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell'esito di votazione resa in forma palese come di seguito riportata:

Consiglieri: N. 13
Votanti: N. 13
Voti favorevoli: N. 13 - unanimità
Voti contrari N. 0

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.134 -4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

I lavori del Consiglio comunale hanno termine alle ore 18,05

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ing. Giorgio DE CRESCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Marianunzia MARGHERITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1718 del 15/12/2016**

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Mottola, li 15/12/2016

**IL DIRIGENTE
MAGRINI PAOLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 1718 del 15/12/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Mottola, li 15/12/2016

IL DIRIGENTE
LATORRATA DOMENICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Nota di Pubblicazione n.

Il 23/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 61 del 19/12/2016 con oggetto:

Applicazione art. 8bis L.R. n.33/2007; mutamento destinazione d'uso aree a destinazione mista

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 19/12/2016

Data 23/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
D'ONGHIA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.